

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Mussi, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè,

Molgora, Mussi, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VITALI e MARRAS: « Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante provvidenze per il personale della magistratura » (2897);

MASSIDDA: « Disciplina in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti » (2898).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2596, d'iniziativa dei deputati ROSSIELLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disciplina dell'attività agrituristica e del turismo rurale ».

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Merlo.

La proposta di legge DUILIO ed altri: « Disposizioni per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria » (1926) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bimbi.

La proposta di legge ASCIERTO: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rositani.

La proposta di legge ZANELLA ed altri: « Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali » (2467) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bonito.

La proposta di legge FISTAROL ed altri: « Istituzione di agenzie nazionali in materia di sicurezza alimentare » (2503) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge VASCON ed altri: « Interventi in materia di gestione delle risorse idriche » (2514) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giulio Conti e Ricciuti.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-bis del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ricciuti.

La proposta di legge CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della

Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2674) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sandi.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: « Interventi in favore dei soggetti incontinenti, stomizzati e portatori di malformazioni ano-rettali » (2727) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge FASSINO ed altri: « Nuove disposizioni contro la mafia » (2779) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giulietti, Lulli e Manzini.

La proposta di legge SPINI ed altri: « Nuova denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » (2785) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bogi, Camo, Armando Cosutta, Diliberto, Rizzo e Tanoni.

La proposta di legge AGOSTINI ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni a tutela degli acquirenti della prima casa in caso di insolvenza del venditore » (2821) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Burlando, Diana, Ottone e Zanotti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Perrotta ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PERROTTA: « Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni bancarie » (2834).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GAZZARA ed altri: « Disposizioni in materia di personale dipendente da pub-

bliche amministrazioni » (2204) *Parere delle Commissioni II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

IX Commissione (Trasporti):

« Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada » (2851) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

FISTAROL ed altri: « Istituzione di agenzie nazionali in materia di sicurezza alimentare » (2503) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RAVA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare » (2504) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VIII, X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 24 giugno 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

GIACHETTI: « Articolo 56: norme relative al caso di prorata mancata elezione di membri di collegi » (doc. II, n. 7).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953 n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali) con lettera in data 20 giugno 2002:

Sentenza n. 254 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 173), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria;

alla IX Commissione permanente (Trasporti).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 255 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 174) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della regione siciliana, alla ri-

serva a favore dell'erario statale prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e conseguentemente:

annulla il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1997, n. 120, recante « Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativi alle successioni », limitatamente all'articolo 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, dell'8 luglio 1997, n. 196/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1997, n. 163, recante direttive in ordine all'« Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto. Articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 », limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all'erario dello Stato;

annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, del 4 luglio 1997, n. 190/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1997, n. 160, recante direttive in materia di « Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997) », limitatamente alla parte in cui dispone che le somme di cui al codice 1452, denomi-

nato « chiusura lite fiscale pendente », sono versate per intero all'erario dello Stato;

alla V Commissione permanente (Bilancio).

Sentenza n. 256 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 175) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'articolo 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Roma;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 257 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 176) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al tribunale di Roma giudizio civile;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1998;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 258 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 177) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora articolo 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Genova;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Sentenza n. 259 del 17-20 giugno 2002 (doc. VII, n. 178) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Latina;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Latina;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), riferita all'anno 2001 (doc. XCIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 20 giugno 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data: agli ordini del giorno in Assemblea BURANI PRO-CACCINI ed altri n. 9/2049/1, accolto dal Governo e GIACCO ed altri n. 9/2049/2, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernenti ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo; alle risoluzioni conclusive in Commissione RIVOLTA ed altri n. 8/00010 e CALZOLAIO ed altri n. 8/00011, approvate dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 12 marzo 2002, concernenti la situazione dei detenuti politici in Turchia ed alla risoluzione conclusiva in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 8/00013, modificata, accolta ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 18 aprile 2002, concernente la marcia Perugia-Assisi per la pace in Medio Oriente.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente: alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) e alla Commissione parlamentare per l'infanzia, alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

**Comunicazione di una
nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio IV del dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Federico FAUTTILLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

**Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (116).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 luglio 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 luglio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Relazione del SECIT per l'anno 2000 sulla lotta all'evasione fiscale)

A)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la relazione del Secit per l'attività svolta nel 2000 evidenzia il più totale fallimento della lotta all'evasione fiscale asseritamente portata avanti dal Governo di centro-sinistra nel corso della XIII legislatura;

a giudizio dell'interrogante, il Secit avrebbe chiaramente evidenziato l'irresponsabile demagogia del Governo di centro-sinistra, attraverso previsioni gonfiate dei possibili incassi della lotta all'evasione, basate su accertamenti di improbabile realizzo finale;

in ragione di tale impostazione di natura esclusivamente demagogico-propagandistica, a fronte di una previsione di incassi da evasione di 16 mila miliardi di lire, l'incasso effettivo è stato di 6 mila e 300 miliardi di lire —:

quali iniziative intenda assumere, abbandonando impostazioni meramente demagogiche, per creare un'effettiva e seria corrispondenza fra le previsioni di incasso da evasione fiscale e le somme concretamente incassate. (3-00210)

(18 settembre 2001)

(Sezione 2 – Divieto di cumulo del credito d'imposta per le nuove assunzioni con le misure per l'emersione del lavoro sommerso)

B)

LEO, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sulla stampa specializzata (*Il Sole 24 Ore* del 17 ottobre 2001) è apparsa la notizia che il Governo non ritiene cumulabile il credito d'imposta per le nuove assunzioni (di cui all'articolo 7 della legge

finanziaria per l'anno 2001) con le misure introdotte per l'emersione del lavoro sommerso (di cui agli articoli 1-3 del cosiddetto « provvedimento dei 100 giorni »);

tale interpretazione si pone in contrasto sia con le richiamate disposizioni, che, non prevedendo la non cumulabilità, consentono, in presenza dei relativi presupposti, di fruire delle due agevolazioni, sia con la relazione ministeriale al « provvedimento dei 100 giorni », che lascia intendere che i citati benefici sono cumulabili —:

se intenda chiarire in modo esplicito che i ricordati benefici si rendono entrambi applicabili in presenza delle condizioni previste dalle rispettive norme.

(3-00346)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 3 — Soppressione dell'ispettorato dei Monopoli di Stato a Messina)

C)

D'ALIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da recenti notizie si apprende che presso la direzione generale dei Monopoli di Stato si discute il riassetto dell'amministrazione medesima, che prevede la soppressione di alcuni ispettorati e la conseguente redistribuzione delle province per l'aggregazione degli stessi;

tale riassetto comporterà la chiusura dell'ispettorato di Messina e la contestuale creazione di una sezione staccata dell'unico ispettorato regionale, con sede a Palermo;

l'ispettorato di Messina è uno degli uffici periferici a più ampia competenza territoriale, estendendo la propria attività amministrativa su ben quattro province (Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa) ad alta intensità amministrativa;

l'originaria delimitazione della competenza territoriale dell'ispettorato di Messina è stata effettuata con preciso riferimento alla posizione geografica di tale provincia rispetto alle altre quattro, essendo la città di Messina situata al centro dell'intera area di competenza territoriale ed essendo facilmente raggiungibile, anche dalle zone più periferiche, grazie all'agevole e rapida viabilità autostradale e ferroviaria esistente;

un'eventuale soppressione dell'ispettorato di Messina, con il conseguente accorpamento al congenere di Palermo, determinerebbe da un lato un grave disagio all'utenza, a causa del difficoltoso raggiungimento della nuova sede, con notevole dispendio di tempo, dall'altro un ritardo nel disimpegno dei compiti di istituto per l'ufficio di Palermo;

inoltre, l'eventuale accorpamento dell'ispettorato di Messina a quello di Palermo comporterebbe l'estensione della competenza territoriale dell'ispettorato di Cosenza alla provincia di Reggio Calabria e, pertanto, gli utenti di tale provincia incontrerebbero notevoli difficoltà nel raggiungimento della sede di quell'ispettorato, a causa della carenza delle vie di comunicazione stradali, autostradali e ferroviarie, e soprattutto per l'impervietà di estese zone al confine con le due province;

il mantenimento dell'ispettorato di Messina, oltre ad evitare disagi e disservizi agli utenti, compresi quelli residenti nell'arcipelago delle isole Eolie, il cui territorio rientra nella competenza di questo ispettorato, potrebbe utilmente inquadarsi in un programma di riqualificazione produttiva di alcuni beni di proprietà dell'amministrazione, attualmente non utilizzati;

infatti, a pochi chilometri da Messina è ubicato un immobile inutilizzato di rilevante superficie, in passato adibito a Manifattura tabacchi, sito in prossimità dello scalo ferroviario locale: tale struttura potrebbe essere convenientemente e produttivamente destinata ad autoparco per il ricovero degli automezzi sequestrati in

occasione dell'attività di repressione del contrabbando, oppure concessa in affitto, o ad altro titolo, alla provincia di Messina che già ne detiene una parte;

la prospettiva della soppressione dell'ispettorato di Messina sarebbe inoltre in netto contrasto con le linee programmatiche, a medio termine, dell'attività politico-amministrativa dello Stato, tese ad individuare le più idonee soluzioni per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, al fine di attuare una più completa integrazione tra le due province di Reggio Calabria e Messina e, sostanzialmente, tra le regioni Calabria e Sicilia;

l'eventuale soppressione dell'ispettorato di Messina determinerebbe altresì un problema di utilizzo del personale impiegato, che difficilmente potrebbe essere assorbito negli uffici finanziari della provincia, i quali attualmente registrano un notevole esubero di dipendenti, e analoga situazione è riscontrabile negli uffici delle altre province siciliane;

al contrario, l'ispettorato di Messina, per effetto della recente estensione delle proprie competenze istituzionali ad altri settori dell'attività finanziaria dello Stato (settore giochi, compreso il Bingo, depositi fiscali), avrebbe necessità di incrementare la propria pianta organica del personale dipendente, anche al fine di rendere più capillare e funzionale il disimpegno delle proprie attività —:

se, alla luce di quanto sopra esposto, il Ministro interrogato intenda intervenire per evitare la soppressione dell'ispettorato di Messina o il suo declassamento a semplice sezione staccata dell'ispettorato di Palermo, che comporterebbe, oltre che un grave disagio per gli utenti, un notevole disservizio nell'assolvimento dei compiti di istituto per l'unico ufficio regionale periferico, non agevolmente raggiungibile in tempi brevi, e creerebbe un serio problema di utilizzazione del personale impiegato nella struttura, con conseguente dispersione delle capacità professionali acquisite;

quali provvedimenti intenda il Ministro interrogato adottare per garantire il mantenimento dell'organo ispettivo e migliorare l'efficienza e la produttività del servizio. (3-00660)

(7 febbraio 2002)

(Sezione 4 — Recupero da parte dell'INPS delle somme corrisposte indebitamente a pensionati)

D)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

continua a far discutere, sul piano giuridico e sul piano sociale, l'iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di effettuare trattenute ai pensionati per eventuali somme erroneamente versate in eccedenza rispetto al dovuto;

appare equo pensare che il recupero delle somme corrisposte indebitamente si possa attivare soltanto nel caso in cui tali eccedenze siano state ricevute ed incassate con dolo dell'interessato;

recuperando indiscriminatamente e coattivamente le somme erroneamente pagate, si creano gravissimi problemi per le famiglie dei pensionati —:

se non ritenga di assumere le adeguate iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia riformata la materia, prevedendo il principio di recuperabilità delle somme versate in eccedenza ai titolari di pensione connesso all'accertamento del dolo del destinatario che ha beneficiato dell'erogazione indebita. (3-00394)

(8 novembre 2001)

(Sezione 5 – Sospensione dell'attività dello stabilimento acciai speciali Terni a Torino)

E)

NIGRA, VIOLANTE, VERNETTI, MORGANDO, BENVENUTO, CIMA, CHIANGALE, DAMERI, BUGLIO, BUEMI e MERLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

domenica 24 marzo 2002 si è sviluppato un incendio nello stabilimento Acciai speciali Terni, situato in corso Regina Margherita a Torino;

l'edificio potrebbe essere stato gravemente danneggiato, compromettendo l'agibilità di parti non direttamente interessate dall'incendio;

nello stabilimento nel quale si svolge l'attività lavorano oltre 500 dipendenti, che rischiano di essere sospesi dall'attività lavorativa per un periodo di tempo ad oggi non definito —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo per fronteggiare la grave situazione determinatasi, al fine di tutelare i dipendenti dell'azienda nel periodo di tempo necessario per riattivare l'attività produttiva. (3-00840)

(27 marzo 2002)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO, FATTO A FARNBOROUGH IL 27 LUGLIO 2000, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185 (1927)

(A.C. 1927 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 1927 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 14.1 De Tomas, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 1927 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica

federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Detomas.

(A.C. 1927 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

2. 46. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, compatibilmente con quanto stabilito dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

2. 49. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. -1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

2. 47. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 9 luglio 1990, n. 185, 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

2. 48. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 5, 19 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalle leggi 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

2. 51. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalle leggi 29 ottobre 1997, n. 374, 26 marzo 1999, n. 106, e 30 luglio 1998, n. 290.

2. 50. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 5, 19 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalle leggi 29 ottobre 1997, n. 374, e 30 luglio 1998, n. 290.

2. 52. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1,

2, 3, 5, 19 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dalla legge 26 marzo 1999, n. 106.

2. 53. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 8. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 11. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 9. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 10. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 39. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 26 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 40. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 9, 13, 16, 19, 25 e 26 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 41. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 9 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 42. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 43. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 45. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 44. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 12. Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-